

Risposta n. 285/2025

OGGETTO: Tassa Etica – articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005 – soggetti in regime forfetario – articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 – applicabilità – modalità di determinazione della base imponibile

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il sig. Tizio (di seguito, "Istante" o "Contribuente") presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di ottenere il riesame, in parte, della risposta all'istanza di interpello n. xxxx) resa il [...] dalla Direzione Regionale [...] in merito all'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito, "Tassa etica"), nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime fiscale di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, "Regime forfetario" o "Regime").

In relazione al parere reso con l'interpello n. xxxx, l'Istante formula talune considerazioni in merito alla risposta al secondo quesito formulato e, in particolare, laddove la Direzione Regionale [...] ha ritenuto, a fronte della richiesta concernente l'eventuale applicabilità della Tassa etica ai soggetti in Regime forfetario, che "[...] *la Tassa Etica è dovuta anche dai contribuenti che applicano il regime forfetario, non essendo espressamente esclusi dalla normativa vigente [...]*" e che "[...] *sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, nello "Scadenzario Fiscale" relativo al mese di luglio 2024 (come, d'altronde, anche in riferimento agli anni precedenti), sono presenti le seguenti informazioni, che confermano espressamente che sono tenuti al pagamento della Tassa Etica anche i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 [...]*".

Pertanto, l'Istante ribadisce la sussistenza di una *vacatio legis* sulla applicabilità della Tassa etica nei confronti dei contribuenti - come l'Istante - che applicano il Regime forfetario, oltre a una oggettiva impossibilità di procedere al calcolo e al versamento delle eventuali somme dovute al verificarsi dei relativi presupposti.

In via subordinata, laddove si ritenga che la Tassa etica sia applicabile nei confronti dei soggetti in Regime forfetario, l'Istante chiede come procedere al pagamento della Tassa etica e quali codici tributo utilizzare.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante fa presente che l'articolo 1, comma 466, della l. n. 266 del 2005 circoscrive l'ambito soggettivo di applicabilità della Tassa etica alle imprese e agli esercenti arti e professioni, senza indicare il loro regime fiscale di appartenenza. Inoltre,

rileva che l'applicabilità della Tassa etica ai soggetti in Regime forfetario non è indicata in nessuna circolare, risoluzione ministeriale, risposta a istanza di interpello o documento di prassi. A ciò aggiunge che la risoluzione 107/E del 22 aprile 2009, con la quale sono stati istituiti i codici tributo per procedere al versamento della Tassa etica, sembrerebbe circoscrivere la sua applicabilità ai soli soggetti IRPEF e IRES, senza menzionare gli allora soggetti in regime cd. dei minimi (*cf.* articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e, di conseguenza, gli attuali soggetti in Regime forfetario.

Pertanto, l'Istante ritiene che la Tassa etica non trovi applicazione nei confronti dei contribuenti in Regime forfetario.

Poiché i codici tributo indicati in detta risoluzione (4003, 4004 e 4005) fanno riferimento solo ai contribuenti soggetti all'IRPEF, secondo l'Istante, per quelli in Regime forfetario vi sarebbe l'impossibilità di procedere al calcolo e al versamento delle eventuali somme dovute, con i predetti codici tributo.

In conclusione, a parere dell'Istante, si dovrebbe *"necessariamente attendere la pubblicazione di una risoluzione e/o circolare che preveda esplicitamente l'applicabilità della tassa etica al regime forfetario e nella quale vengano chiarite le modalità di calcolo nonché la modalità di versamento. Allo stato attuale si ritiene, di conseguenza, di non procedere all'applicazione al regime forfetario della tassa etica"*.

Inoltre, l'Istante sostiene che *"[q]ualora Codesto Ufficio, non fosse d'accordo con le motivazioni sopra esposte si richiede nuovamente quale sia l'ambito applicativo della Tassa etica e come procede[re], in caso di applicazione del regime forfetario, al pagamento della tassa e con quali codici tributo"*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si evidenzia che la presente risposta non implica né presuppone alcuna valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'Istante del Regime forfetario, al pari della non sussistenza delle relative cause di esclusione, né alla qualificazione ai fini fiscali dell'attività che l'Istante intende esercitare. Pertanto, il presente parere è limitato agli aspetti concernenti l'applicazione nei confronti dei soggetti in Regime forfetario - come l'Istante - della Tassa unica ed esula da ogni verifica sulla sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione di quest'ultima nei confronti dell'Istante (*cfr.* la risposta all'interpello n. xxxx) e sulla ricorrenza di cause di esclusione da tale Regime.

Il Regime forfetario rappresenta un regime fiscale agevolato, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti e in mancanza delle relative cause di esclusione. I soggetti aderenti a detto Regime determinano il loro reddito imponibile "*applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento [...]*" (così l'articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014 - enfasi aggiunta).

L'articolo 1, comma 466, della l. n. 266 del 2005 (di seguito, "comma 466") ha introdotto "*una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito*

di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi [...] nella misura del 25 per cento". Tale addizionale "si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi". Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare alla Tassa etica, il comma 466 specifica che "le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi".

Ciò posto, in questa sede, si conferma la risposta resa dalla Direzione Regionale [...] con l'interpello n. xxxx secondo cui i contribuenti che - come l'Istante - aderiscono al Regime forfetario sono assoggettati alla Tassa etica, al ricorrere dei relativi presupposti, e si forniscono le seguenti specificazioni.

Innanzitutto, va ricordato che nel comma 466 la Tassa etica è definita come una "addizionale" e rappresenta, alla luce delle proprie caratteristiche (ossia, l'esistenza di propri presupposti e di una base imponibile "derivata" da quella ordinaria nonché di una puntuale previsione volta a estendere l'applicazione delle disposizioni previste per le imposte sul reddito a "[al]la dichiarazione, [a]gli acconti, [al]la liquidazione, [al]l'accertamento, [al]la riscossione, [a]l contenzioso, [al]le sanzioni e [a] tutti gli aspetti non disciplinati espressamente [...]"), un inasprimento dell'IRPEF e dell'IRES dovuta in relazione alle fattispecie puntualmente individuate dal legislatore, attutata

attraverso l'introduzione di un'ulteriore aliquota che si aggiunge a quella ordinariamente prevista su una determinata base imponibile.

La circostanza che i contribuenti in Regime forfetario siano assoggettati all'"imposta sostitutiva" di cui al comma 64 non esclude che gli stessi siano soggetti (anche) alla Tassa etica considerato che l'imposta dovuta nell'ambito del Regime forfetario è *sostitutiva* esclusivamente delle imposte e delle addizionali ivi espressamente indicate, ossia dell'imposta sui redditi (nello specifico, dell'IRPEF, potendo beneficiare di tale Regime solo i professionisti e gli imprenditori individuali) e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (peraltro non più dovuta dagli esercenti arti e professioni ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 - *cfr.* circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, par. 3), nonché delle addizionali regionali e comunali di cui, rispettivamente, all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.

Pertanto, si ritiene che i contribuenti che svolgono una delle attività, tra cui quelle - come nel caso dell'Istante - di "*produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico*", individuate dal comma 466 (come determinate dal relativo decreto attuativo - *cfr.* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009) e che aderiscono al Regime forfetario, siano soggetti alla Tassa etica che si aggiunge all'imposta sostitutiva dovuta *ex* articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014.

In merito alle modalità di determinazione della base imponibile per liquidare la Tassa etica, i soggetti in Regime forfetario applicheranno le medesime regole previste dal citato comma 64. Pertanto, la base imponibile della Tassa etica verrà determinata

applicando all'ammontare dei *"ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza"* il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell'attività esercitata. L'importo della base imponibile così calcolato sarà indicato nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (*cf.* modello Redditi PF, quadro RQ - *Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef* del modello PF, Sezione XII - *Tassa etica*, rigo RQ49) unitamente a quello della Tassa etica dovuta calcolata applicando l'aliquota prevista del 25% a detta base imponibile (*cf.* le istruzioni al modello Redditi PF 2025 per l'anno 2024, fascicolo 3, pag. 79).

Infine, per quanto riguarda le modalità di versamento della Tassa etica da parte dei contribuenti persone-fisiche, occorre ricordare che la citata risoluzione n. 107/E del 2009 ha istituito i corrispondenti codici tributo e, nello specifico, i seguenti codici:

- 4003 relativo all'*"Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata"*;

- 4004 relativo all'*"Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione"*;

- 4005 relativo all'*"Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo"*.

Al riguardo, si fa presente che il comma 466 dispone che *"[p]er la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito"*. Pertanto, la Tassa etica dovrà essere versata da parte dei contribuenti-persone fisiche, anche se - come l'Istante - assoggettati a detto Regime, con i termini e modalità stabiliti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) i

quali sono i medesimi termini e modalità previsti dal comma 64, ultimo periodo, per il versamento dell'imposta sostitutiva per i soggetti in Regime forfetario.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)